

Codice A1818B

D.D. 12 giugno 2018, n. 1714

Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – quinquies della Legge 241/1990, della D.D. n. 4237 del 15/12/2017 - "Acquisizione del servizio di ampliamento del canale del volontariato afferente infrastruttura radio EmercomNet Protezione Civile della Regione Piemonte – Determinazione a contrarre per l'acquisizione del servizio ex art. 63 comma 3 lettera c del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 7309539666"

Premesso che:

- con D.G.R. n. 18 – 611 del 1.8.2005, la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale, denominato "Emercom.net-Piemonte", per le attività di Protezione Civile degli Enti pubblici e del volontariato regionale, e ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente;
- a seguito dell'esperimento delle procedure di gara, indetta con D.D. n. 1188 del 17.07.2006, con contratto Rep. n. 13092 del 27.12.2007, è stato conferito incarico da parte della Regione Piemonte al raggruppamento di imprese Prod-EL SpA di Milano (poi Selex Communications SpA, poi Selex Elsag SpA e ora Leonardo Finmeccanica SpA, P.I. 00881841001) e GEG s.r.l. di Cene (BG), costituito con atto notarile del 6.11.2007, per la realizzazione del primo canale del sistema radiomobile Emercom.net con frequenze dedicate alla Protezione Civile e relative sale operative;
- al fine di ampliare e sviluppare, eliminandone le criticità, il canale di volontariato afferente l'infrastruttura radio EmercomNet, di Protezione Civile della Regione Piemonte, con DD. n. 4237 del 15/12/2017 veniva avviato, ai sensi dell'at. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedimento atto all'affidamento del servizio alla Leonardo SpA mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando con importo a base di gara di Euro 568.328,00, IVA esclusa, a cui si sommano gli oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 17.577,00 Iva esclusa, per un impegno complessivo di Euro 714.804,10 o.f.i (imp. 1770/2018 e 485/2019), di cui Euro 342.752,90 sul capitolo 135260/18 ed Euro 372.051,20 sul capitolo 135260/19 e demandando a successivo atto l'affidamento del servizio di cui sopra;

Dato atto che con nota prot.n. 62095 del 27 dicembre 2017 è stato richiesto alla Leonardo s.p.a. di produrre, a stretto giro di posta, un offerta economica, al momento non pervenuta;

Considerato che, nelle more del completamento dell'affidamento del servizio come disposto dalla D.D.n. 4237/2017 citata, il Settore Protezione Civile e Antincendi Boschivi valuta come:
la scelta del fornitore, cui affidare l'ampliamento e lo sviluppo dell'infrastruttura radio EmercomNet, risulta fortemente condizionata dalla presenza in essere di un contratto di assistenza e manutenzione, relativo alla stessa infrastruttura, vigente fino a novembre 2019;
gli ampliamenti e gli sviluppi attesi, che costituiscono senz'altro una miglioria ed un ammodernamento complessivo dell'infrastruttura, allo stato non assumono carattere di particolare urgenza;

Rilevata pertanto l'opportunità di soprassedere con le attività di sviluppo di EmercomNet, per gestire al meglio le procedure di selezione del fornitore di beni e servizi, cui affidare le attività di assistenza e di manutenzione della citata infrastruttura, nonché la realizzazione delle relative implementazioni, a far data dal mese di dicembre 2019;

Dato atto dell'oggettivo mutamento della situazione di fatto, tale da rendere necessaria ed opportuna, per la Regione Piemonte, una rideterminazione, per sopravvenuti motivi, dell'interesse

generale originario, con conseguente ricaduta sulla volontà negoziale dell'Amministrazione, entrambi elementi essenziali del provvedimento, e sul nesso consequenziale degli atti amministrativi regionali;

Dato altresì atto che in data 24 maggio 2018, prot.n. 23908, è stata data comunicazione alla Leonardo s.p.a. dell'avvio del procedimento di revoca in autotutela della DD n. 4237 del 15 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e che non risultano presentate – nei termini indicati – memorie scritte e documenti;

Visto l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale “per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato”;

Considerato che siffatto potere di revoca in autotutela rientra nella potestà discrezionale dell'Amministrazione, in quanto stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna la prosecuzione dell'iter procedurale amministrativo avviato (in tal senso, ampia giurisprudenza amministrativa tra cui Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418);

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Ritenuto, quindi, necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. – addivenire alla revoca della D.D. in oggetto;

Verificato che nessun pregiudizio possa, pertanto, derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela;

si ritiene pertanto necessario procedere ad annullare gli mp. 1770/18 e 485/2019 assunti con DD 4237 del 15/12/2017 sui cap.135260/18 e 135260/2019;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i “Norme sul procedimento amministrativo”;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina sull'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21.11.2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”;

visto il D.Lgs. 56/2017 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”

vista la L.R. 6 del 14/4/2017 “*Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019*”;

Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n.6 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

Vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.”;

Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;

determina

per le motivazione esposte in premessa

- di procedere alla revoca, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 della D.D. n. 4237 del 15/12/2017 “Acquisizione del servizio di ampliamento del canale del volontariato afferente infrastruttura radio EmercomNet Protezione Civile della Regione Piemonte – Determinazione a contrarre per l’acquisizione del servizio ex art. 63 comma 3 lettera c del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.”
- di annullare gli mp. 1770/18 e 485/2019 assunti con DD 4237 del 15/12/2017 sui cap.135260/18 e 135260/2019;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
ing. Sandra Beltramo